



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 del 05-12-2025

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI". APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **15:30**, nella Sala delle adunanze.

All'appello risultano i Signori:

Miloscio Domenico	Sindaco	Presente in videoconferenza
PappadÀ Felice	Assessore	Presente in videoconferenza
Ferrando Lucia	Assessore	Presente in videoconferenza
Maggio Rosaria	Assessore	Presente in videoconferenza
Gulli Giovanna	Assessore	Presente in videoconferenza

Totale Presenti 5, Assenti 0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Pagano Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Miloscio Domenico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 04-12-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to FELICE PAPPADA'

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 04-12-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Domenico Miloscio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 04-12-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Alfredo Rosina

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 04-12-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonietta D'Alessandro

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi del Regolamento per la disciplina dei controlli interni (art. 3 D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012) approvato dal comune di Pozzolo Formigaro con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2013, in ordine alla legittimità, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 04-12-2025

Il Segretario Comunale
F.to Salvatore Pagano

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI". APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

ILLUSTRA l'oggetto il Segretario Comunale Dott. Salvatore Pagano

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147...";

Richiamate allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.05.2023 avente ad oggetto "Approvazione modifiche al regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12.05.2022 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento "Aggiornamento della programmazione comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, della D.C.R. 1 marzo 2000 n. 626-3799, della D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001 e del D.P.G.R. 6/r del 9 novembre 2015";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi

di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile. ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2026 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, resi ciascuno per quanto di competenza, dai Responsabili dell'ufficio tecnico, dell'ufficio di Polizia Municipale e dell'ufficio tributi in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, dal Segretario Comunale in merito alla legittimità della proposta di delibera;

Visto

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale

DELIBERA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per l'anno 2026, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato A);
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 4) inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to Dott. Miloscio Domenico

IL Segretario Comunale
F.to Pagano Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni 842

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n.69, per 15 giorni consecutivi dal 10-12-2025 al 25-12-2025 ai sensi dell'art.124 comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Pozzolo Formigaro, 10-12-2025

IL Segretario Comunale
F.to Pagano Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione **Diventerà Esecutiva** il giorno 20-12-2025 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134 comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4° del D. Lgs 18.8.2000 n.267 e s.m.i.

Pozzolo Formigaro, 10-12-2025

IL Segretario Comunale
F.to Salvatore Pagano

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Pozzolo Formigaro, 10-12-2025

IL Segretario Comunale
(Pagano Salvatore)